



COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 116 del 30/09/2021

Oggetto: Approvazione Piano Triennale Fabbisogno 2022-2024 personale tempo indeterminato

L'anno duemilaventuno e questo dì trenta del mese di settembre alle ore 10 in Onano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Giuliani Giovanni - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Giuliani Giovanni	Sindaco	s	
Biribicchi Pacifico	Vice Sindaco	s	
Massella Bartolomeo	Assessore		s

Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- a norma dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto *"Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato).

Rilevato che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le:

Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I,II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2019 e per il FCDE il bilancio di previsione 2019/2021 dato assestato;

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il Comune di Onano (Prov. VT) al valore indicato per i comuni con meno di 1.000 abitanti nella percentuale del 29,5%;

Rilevato che il posizionamento del Comune di Onano rispetto al valore soglia è il seguente:

ente fascia A) popolazione con meno di 1.000 abitanti (valore soglia 29,5%)

Spesa personale 2020 € 299.570,31
_____ = 27,46 %

Entrate correnti medie (2018/2020)

(1.087.712,56 + 1.155.806,50 + 1.283.100,55) : 3 = € 1.175.539,87

al netto FCDE (prev. assestato pari a € 84.719,75) € 1.090.820,12

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

Individuato l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 29,5% (**tabella 1** DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

media entr. val.soglia
1.090.820,12 € x 29.5% = 321.791,93 € spesa massima non superabile (valore soglia)

sp.max. sp.pers.ente
321.791,93 € - 299.570,31 € = 22.221,62 € incremento spesa massima tabella 1

Preso atto quindi che, trovandosi il comune di Onano, al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: "a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia";

Richiamato altresì il comma 2 del citato DPCM il quale stabilisce che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli

incrementi percentuali della tabella 2, fermo **restando il limite del valore soglia massimo di cui all'art.4 comma1 di ciascuna fascia demografica;**

Rilevato che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'art.6 specifica che *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1 commi 557 quater e 562 L.296/2006"*;

Verificata, ai sensi degli artt. 6, comma 3, e 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, sulla base delle attestazioni dei Responsabili di Settore conservate agli atti, *l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale* in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;

Preso atto che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, commi 557 o 562 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i., è pari ad **€ 313.706,06**;
- l'ente ha adottato azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, permane pertanto l'adempimento di cui all'art.48, comma 1, del D.Lgs.198/2006;
- l'Ente ha adottato il Piano della Performance in adempimento di cui all'art.10 del D.Lgs.150/2009;
- L'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficiarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2019;
- nell'anno 2021 sono previste al momento cessazioni programmate (anche riguardo a eventuali pensionamenti "quota 100", in quanto è facoltà del dipendente accedervi o meno, salvo comunicare tale eventualità all'Ente con un preavviso di 6 mesi) e alla data di redazione del presente documento si è a conoscenza dell'eventualità che interverranno nel triennio;
- l'Ente ha capacità assunzionale per il triennio e rispetta il limite di spesa 2022-2024 (**vedi allegato A**);
- l'Ente ha rispettato e rispetta i vincoli di finanza pubblica;
- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009, trasmettendo altresì la delibera con la quale ha esercitato la facoltà di non adozione del bilancio consolidato;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2022-2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale che potrebbe eventualmente cessare, dando atto che, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili o di modifiche normative, il presente piano dovrà essere modificato;

Visto l'allegato organigramma (**allegato B**) nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Vista l'asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 ed ivi allegata;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 TUEL e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto che la capacità assunzionale del Comune di Onano per il triennio 2022/2024, determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019, del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa circolare esplicativa è determinata secondo quanto segue:

A) valore soglia per fascia demografica del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti (tabella 1 art. 4 Decreto 17 marzo 2020): 29,50%;

B) valore soglia effettivo calcolato per il comune di Onano:

Spesa personale 2020	€ 299.570,31			
				= 27.46 %
<hr/>				
Entrate correnti medie (2018/2020)				
(1.087.712,56 + 1.155.806,50 + 1.283.100,55) : 3 = € 1.175.539,87				
al netto FCDE (prev. assestato pari a € 84.719,75) € 1090.820,12				
media entr.		val. soglia		
1.090.820,12 €	x	29.5%	=	321.791,93 € spesa massima non superabile (valore soglia)
sp. max.		sp. pers.ente		
321.791,93 €	-	299.570,31 €	=	22.221,62 € incremento spesa massima tabella 1

- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della *ricognizione delle eccedenze di personale*, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, *non emergono situazioni di personale in esubero*;
- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, commi 557 o 562 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i., è pari ad **€ 313.706,06**;
- l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio (**allegato B**), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la quale comporta una spesa annua, al netto delle componenti escluse, pari ad Euro 279.000,00;
- nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024 vengono previste, nel rispetto dei venti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, in premessa esplicitati:

per l'anno 2022:

- sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si sono resi vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, così come indicato nell'**allegato C**:
 - a) assunzione (data presunta 01/01/2022) tramite concorso pubblico per esami, da bandire, di n. 2 Istruttori Amministrativi, categoria C1, a tempo indeterminato e full time a 36 ore settimanali, in sostituzione di n. 2 unità di personale, Cat. D5 e D3, che cesseranno il servizio entrambi in data 01/11/2021;
 - b) assunzione (data presunta 01/03/2022) tramite concorso pubblico per esami, da bandire, di n. 1 Istruttore Contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e full time a 36 ore settimanali, in sostituzione di n. 1 unità di personale, Cat. D1, che ha rassegnato le dimissioni con conservazione del posto di cui all'art. 14-bis, comma 9, CCNL 06.07.1995, introdotto dall'art. 3 del CCNL del 13.05.1996, modificato dell'art. 20, comma 10 del CCNL del 14.09.2020;

- di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

per gli anni 2023 e 2024:

- di non avere in previsione ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatta eccezione di eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;
- di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;
- di approvare l’allegato organigramma (**allegato B**) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- di dare atto che stralcio del suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUP 2022-2024 e che lo stesso potrà essere adeguato e/o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge;
- di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Inoltre, Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, in quanto lo stesso deve essere allegato alla schema del DUP 2022/2024 che la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale;

All’unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge, in separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 TUEL e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to *Giuliani Giovanni*

Il Segretario Comunale

F.to *Dr. Tramontana Mariosante*

**Parere regolarità
contabile**

(art.49 D.Lgs. 267/2000)

Favorevole

**Parere regolarità
Tecnica**

(art.49 D.Lgs. 267/2000)

Favorevole

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **02/10/2021** al **17/10/2021** al n. **685** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale

F.to *Dr. Tramontana Mariosante*

- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo:
- Ai sensi dell'Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma 1
- Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
- A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 D.Lgs. 267/2000)

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000);
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);
- Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000);
- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. del (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to *Dr. Tramontana Mariosante*

Copia conforme all'originale per uso amm

Il Segretario Comunale

Dr. Tramontana Mar

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

ALLEGATO A

FACOLTA' ASSUNZIONALI PER I COMUNI AL DI SOTTO DEL VALORE SOGLIA DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO 17 MARZO 2020

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Media entrate triennio 2017/2019 al netto FCDE	€ 1.090.820,12	€ 1.090.820,12	€ 1.090.820,12
Spesa personale rendiconto anno 2020	€ 299.570,31	€ 299.570,31	€ 299.570,31
Incidenza spese personale/entrate correnti	26,70%	26,70%	26,70%
Percentuale valore soglia per fascia demografica comune con meno di 1.000 abitanti	29,50%	29,50%	29,50%
Spesa massima di personale rapportata al valore soglia massimo	€ 321.791,93	€ 321.791,93	€ 321.791,93
Incremento massimo di spesa consentito ai sensi dell'art. 5 - Decreto 17 marzo 2020 (tabella 2)	29% rispetto alla spesa personale 2018 (€ 322.074,72) VALORE OLTRE IL VALORE CONSENTITO DALLA L.296/2006	33% rispetto alla spesa personale 2018 (€ 322.074,72) VALORE OLTRE IL VALORE CONSENTITO DALLA L.296/2006	34% rispetto alla spesa personale 2018 (€ 322.074,72) VALORE OLTRE IL VALORE CONSENTITO DALLA L.296/2006
Spesa del personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i.,	€ 313.706,06	€ 313.706,06	€ 313.706,06
Valore spesa massima complessiva	€ 313.706,06	€ 313.706,06	€ 313.706,06

ALLEGATO B - ORGANIGRAMMA ANNO 2022

Cat.	Profilo	Unità T. ind.	Unità T. det.
D1	Istruttore Direttivo Tecnico Resp. U.O.	1	
C6	Istruttore di Vigilanza – (Comandato)	1	
C1	Istruttore Amministrativo Anagrafe Stato Civile	1	
C1	Istruttore Amministrativo Tributi	1	
C1	Istruttore Contabile	1 (dal 01.03.2022)	1 (fino al 28.02.2022)
C1	Istruttore Amministrativo Segreteria – Affari Generali	1	
C1	Istruttore di Vigilanza	1	
B7	Operaio	1	
A2	Operaio	2	

Dotazione organica ANNI 2022 – 2023 – 2024

Cat.	Profilo	Unità T. ind.	Rapporto di lavoro	Costo del personale
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	1	Part time 18 ore sett. e resp. U.O.	29.000,00
C6	Istruttore di Vigilanza - Comandato	1	Full time 36 ore sett.	42.500,00
C1	Istruttore di Vigilanza	1	Part time 32 ore sett.	28.800,00
C1	Istruttore Amministrativo Uff. Segreteria – Affari Generali	1	Full time 36 ore sett.	30.300,00
C1	Istruttore Amministrativo Uff. Tributi	1	Full time 36 ore sett.	30.300,00
C1	Istruttore Amministrativo Uff. Anagrafe Stato civile	1	Full time 36 ore sett.	30.300,00
C1	Istruttore Contabile	1	Full time 36 ore sett.	30.300,00
B7	Operaio	1	Full time 36 ore sett.	30.500,00
A2	Operaio	2	Part time 18 ore sett.	27.000,00
	TOTALE	10		279.000,00

STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE - ANNO 2022 € 291.800,00 determinato dalla somma delle seguenti voci:

COSTO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO IND. E DET. AL NETTO DELLE CESSAZIONI	€ 279.000,00
F.DO EFF. SERVIZI - Bilancio di previsione 2021-2023	€ 11.600,00
ASSEGNI SEGR.COM. - Bilancio di previsione 2021-2023	€ 1.200,00

STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	livello	stipendio lordo mensile	x13	23,8% mensile	2,88% - 4,88% mensile	x13	8,50%	x13	TOTALE ANNUO
Istruttore Amministrativo/Contabile	C1	1.695,34 €	22.039,42 €	403,49 €	82,73 €	6.320,91 €	144,10 €	1.873,35 €	30.233,68 €
Direttivo Tecnico (part time 18 H)	D1	1.618,63 €	21.042,19 €	385,23 €	78,99 €	6.034,90 €	137,58 €	1.788,59 €	28.865,68 €
VIGILE	C1	1.782,59 €	23.173,67 €	424,26 €	86,99 €	6.646,21 €	151,52 €	1.969,76 €	31.789,64 €
OPERAIO (part time)	A2	746,61 €	9.705,93 €	177,69 €	36,43 €	2.783,66 €	63,46 €	825,00 €	13.314,59 €
OPERAIO (full time)	B7	1.732,35 €	22.520,55 €	412,30 €	49,89 €	6.008,48 €	147,25 €	1.914,25 €	30.443,28 €